

Dal trust charitable al trust ente del Terzo settore

di Nunzio Dario Latrofa

La filantropia mondiale ogni anno muove interessi e somme ingenti che richiedono leggi chiare e adeguate professionalità. Il legislatore inglese ha risposto a dette esigenze e partendo dal Charitable Uses Act del 1601 è approdato al Charities Act del 2011, adeguandosi ai tempi moderni. Gli altri Paesi trust, a loro volta, hanno trovato soluzioni di volta in volta più o meno efficienti e competitive. Anche l'Italia ha risposto alla necessità di meglio regolamentare il Terzo settore attraverso una legge organica che, seppur pensata per altri strumenti giuridici, di fatto vede nel trust un indiscusso protagonista in termini di praticità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Each year world philanthropy moves interests and huge sums that require clear laws and adequate professionalism. The British legislator responded to those requirements and, starting from the Charitable Uses Act of 1601, has come to enact the Charities Act of 2011, thus adapting itself to modern times. The other trust Countries have gradually found solutions that are more or less efficient and competitive. Italy also has responded to the necessity to better regulate the Third Sector through an organic law, which, although designed for other legal instruments, in fact considers the trust as an undisputed protagonist in terms of practicality, transparency, efficiency and effectiveness.

■ Premesse

Per Arthur Schopenhauer, la filantropia nasce dalla compassione intesa come l'atto del patire insieme (*cum - pathos*), del provare cioè il dolore condiviso originato dalla comune miseria umana per cui, chi

cercherà di alleviare quella sofferenza, renderà leggera anche la sua, divenendo giusto (1).

Secondo la rivista Forbes, (2) negli USA le organizzazioni non profit raccolgono ogni anno circa 410 miliardi di dollari e di questi circa 49 miliardi vengono raccolti dalle prime cento entità caritatevoli del Paese (3).

In Inghilterra nel 2016 il *Wellcome Trust*, attivo nel settore della beneficenza nel campo medico e della salute umana in genere, ha donato oltre un miliardo di sterline.

Nel 2010, Bill e Melinda Gates e Warren Buffett hanno fondato *The Giving Pledge*, ossia l'associazione dei super miliardari che si impegnano a lasciare in eredità a cause umanitarie la maggior parte delle proprie sostanze (4).

La filantropia a livello mondiale è in continua crescita (5) ed è indiscutibile il suo impatto sociale, anche dal punto di vista della creazione di valore e di posti di lavoro.

Nunzio Dario Latrofa - Avvocato in Taranto e trustee professionale, iscritto nel "Registro dei Trustee e dei Guardiani Professionali" tenuto dall'associazione "Il Trust in Italia".

Note:

(1) A. Schopenhauer, *Il fondamento della morale*, traduzione di Ervino Pocar, Laterza, Roma-Bari, 1981. III, § 19, pag. 4; 1981, pag. 243: "La sconfinata pietà per tutti gli esseri viventi è la più salda garanzia del buon comportamento morale e non ha bisogno di alcuna casistica. Chi ne è compreso non offenderà certo nessuno, non danneggerà nessuno, non farà del male a nessuno, avrà invece indulgenza con tutti, perdonerà, aiuterà, fin dove può, e tutte le sue azioni recheranno l'impronta della giustizia e della filantropia."

(2) Così su www.forbes.com: "This elite group together received \$49 billion in gifts, a whopping 12% of the \$410 billion taken in by the country's 1 million-plus nonprofits."

(3) Tra questi si ricordano entità benefiche come quelle fondate da Bill & Melinda Gates con circa 50,7 miliardi di dollari, quella fondata da Warren Buffet con circa 17,5 miliardi di dollari e quella costituita da Georges Soros con 11,4 miliardi di dollari (dati aggiornati al 2017).

(4) Sono circa 169 i miliardari di 21 Paesi che aderiscono a questa associazione.

(5) Vedasi il *Global Philanthropy Report*, della Harvard Kennedy School visibile sul link www.cpl.hks.harvard.edu.

Secondo alcune stime (6), nella classifica della beneficenza mondiale (7), l'Italia è all'84mo posto su 139 Paesi, ma il settore *non profit* comincia ad espandersi sempre più (8).

Di certo un considerevole aiuto al sistema della beneficenza italiano può scaturire dall'utilizzo di trust con scopo benefico o di pubblico interesse (9), nell'ambito della raccolta fondi o nell'attuazione di scopi caritatevoli. Infatti, l'utilizzo di questo strumento giuridico in Italia si sta evolvendo anche nel campo della beneficenza, evidenziando sempre più le sue uniche e poliedriche caratteristiche in termini di efficienza, trasparenza ed efficacia.

Prima di analizzare l'uso del *charitable* trust in Italia, nelle sue declinazioni di trust ONLUS o trust ente del Terzo settore, occorre una breve disamina della genesi di questo tipo di strumento giuridico nel diritto inglese, per poi esaminare gli sviluppi del modello internazionale e di *civil law* (10).

■ I trust di scopo e i charitable trust nel diritto inglese

Nel diritto inglese i trust di scopo, ossia i *pourpose* trust o trust *for pourpose* (11) privi di beneficiari, sono

colpiti da nullità (12) e gli atti dispositivi che li riguardano si intendono come non avvenuti (13), a meno che non si tratti di trust *charitable* (14) o di trust c.d. anomali (15).

La citata nullità deriva dall'applicazione del *beneficiary principle* (16) che è tradizionalmente fatto risalire a un noto precedente giudiziario inglese in virtù del quale: "Non ci può essere un trust sull'esecuzione del quale questa corte non assuma un controllo; il fatto è che un potere di disposizione incontrollabile sarebbe un diritto di proprietà e non un trust. Se ci fosse un trust chiaro ma a favore di soggetti incerti, i beni oggetto del trust non sarebbero stati oggetto di una disposizione e la posizione beneficiaria di tale trust ritornerebbe a coloro ai quali la legge attribuisce la proprietà in difetto di una valida disposizione da parte del proprietario precedente. Tuttavia, questo principio non vale in relazione ai trust con scopo *charitable*. Ogni altro trust deve essere a favore di

Note:

(6) La classifica è elaborata dall'istituto di ricerca Gallup ed è visibile su Corriere della sera *on line* (www.corriere.it). Dati aggiornati al 2017.

(7) Secondo una ricerca realizzata nel 2015 dalla francese CerPhi (Centro studi sulla filantropia) gli italiani che fanno filantropia sono il 30% del totale rispetto all'85% degli olandesi, il 70% dei polacchi, il 70% degli svizzeri, il 64% degli svedesi, il 55% dei britannici, il 49% dei francesi, il 38% dei belgi, il 33% dei tedeschi e il 19% degli spagnoli. In base a questa ricerca la percentuale di italiani che nel 2017 hanno deciso di destinare il 5 per mille delle proprie imposte dichiarate (redditi 2016) a enti non profit sono stati 14.114.642, il 34,6% del totale delle dichiarazioni.

(8) Dati Istat 11 ottobre 2019: Nel 2017, le istituzioni *non profit* attive in Italia sono 350.492 - il 2,1% in più rispetto al 2016 - e impiegano 844.775 dipendenti (+3,9%). Il settore non profit continua a espandersi con tassi di crescita medi annui superiori a quelli che si rilevano per le imprese orientate al mercato, in termini sia di numero di imprese sia di numero di dipendenti. Di conseguenza, aumenta la rilevanza delle istituzioni *non profit* rispetto al complesso del sistema produttivo italiano, passando dal 5,8% del 2001 all'8,0% del 2017 per numero di unità e dal 4,8% del 2001 al 7,0% del 2017 per numero di dipendenti.

(9) Nell'anno 2019 i trust ONLUS iscritti nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5x1000 sono 23.

(10) Per una compiuta analisi dei modelli di trust in inglese, internazionale e di *civil law*, vedasi al M. Lupoi, *Trust*, Milano, 2001, pag. 311 ss.

(11) M. Lupoi, *supra* nota 10], pag. 206: "... i cosiddetti 'purpose trust' (trust di scopo) non avrebbero cittadinanza in diritto inglese, perché mancherebbe un soggetto (il beneficiario) che potrebbe pretendere l'adempimento dal trustee". Vedasi anche E. Barla de Guglielmi, "Charitable trust e trust di scopo: tra diritto inglese e leggi del modello internazionale", in AA.VV., *Trust*, Torino, 2008, pag. 17 ss. e P. Panico, *Trust di scopo*; in *Il trustee nella gestione dei patrimoni*, AA.VV., Torino, 2009, pag. 472 ss.

Note:

(12) S. Bartoli, *Il Trust*, Milano, pag. 270.

(13) A meno che trattasi di trust disciplinati da altre leggi e recepiti in Inghilterra dal *Recognition of Trust Act* del 1987.

(14) A. Pironi, "La riforma della *charity law* inglese", in questa *Rivista*, 2008, pag. 499: "Il termine "Charity" ha una valenza polisemica assolutamente peculiare: le *charities* sono, in via generale, le istituzioni benefiche che - pur muovendosi nel mondo del *non profit* della *common law* - non la esauriscono. Tale carattere polisemico si manifesta appieno sul piano giuridico, ove - complice la mancanza fino al 2006 di una precisa *statutory definition* - la *common law* anglosassone ha attribuito la "patente" di ente *charitable* a figure giuridiche che perseguono varie e determinate finalità, ritenute particolarmente meritevoli di attenzione".

(15) M. Lupoi, *supra* nota 10], pag. 207: "Si tratta di fattispecie prive di alcuna coerenza sistematica tanto rispetto all'anzidetto principio quanto l'una rispetto all'altra: così, sono validi i trust per l'erezione e la manutenzione di tombe, per la recita delle messe, per il mantenimento di uno specifico animale, in favore di associazioni non riconosciute e per la promozione della caccia alla volpe". S. Bartoli, *supra* nota 13], pag. 271: "... categoria all'interno della quale rientrano fattispecie che, con più attenta considerazione, forse la giurisprudenza meglio avrebbe fatto a ritenerle nulle (...) e per le quali la stessa giurisprudenza, parlando di *'trust of imperfect obligation'* ovvero *'unenforceable'*, è comunque costretta a negare l'esistenza di una obbligazione coercibile in capo al trustee (un po' come accade nella nostra obbligazione naturale *ex art. 2034 c.c.*), salvo che costui sia trustee di un trust testamentario e sia disposto ad assumere un espresso impegno ad adempiere innanzi al giudice (Re *Endacott* (1959) 3 AELR 562) - (Pettit 1993,52)".

(16) Underhill - Hayton, 1995, pag. 91 ss.; Pettit, 1993, pag. 50 ss. Rispetto al *Beneficiary principle* si segnala anche Re *Denley's Trust Deed* [1969] 1 Ch 373: *is an English trust law case, concerning the policy of the "beneficiary principle". It held that so long as the people benefitting from a trust can at least be said to have a direct and tangible interest, so as to have the locus standi to enforce a trust, it would be valid: "A gift can be made to persons (including a corporation) but it cannot be made to a purpose or to an object: so also," - and these are the important words - "a trust may be created for the benefit of persons as cestuis que trust but not for a purpose or object unless the purpose or object be charitable. For a purpose or object cannot sue, but, if it be charitable, the Attorney-General can sue to enforce it."*

un soggetto definito. Ci deve essere qualcuno a favore del quale la Corte può decretare l'esecuzione del trust." (17)

Un trust per uno scopo, quindi, è nullo per il diritto inglese (18) quando l'atto istitutivo non designa alcun beneficiario (19) né prevede che alcun beneficiario sia successivamente individuato (20) e il compito affidato al trustee o va a vantaggio di una generalità di soggetti, senza attribuire loro alcun diritto verso il trustee, o si esaurisce in sé stesso (21).

Come già evidenziato, l'eccezione più rilevante alla nullità dei trust di scopo nel diritto inglese è quella relativa ai trust con scopo caritatevole.

La ricerca di una definizione di scopo caritatevole, adeguata alle molteplici sfaccettature della vita, ha impegnato la giurisprudenza e la dottrina inglese per secoli.

La prima definizione di *charitable purpose* rinviene dal Preambolo del *Charitable Uses Act* del 1601, conosciuto come "*The Statute of Elizabeth*" che ha disposto benefici per "*aged, impotent and poor people*", successivamente abrogato dal *Mortmain and Charitable Uses Act* del 1888.

La lista di scopi caritatevoli dello "*Statute of Elizabeth*", anche se abrogato, ha comunque costituito il

fondamento della moderna concezione di *charitable purposes* (22). La giurisprudenza inglese, in mancanza di una definizione certa ed esaustiva di scopo caritatevole, per secoli, in via interpretativa, ha fatto riferimento a detto elenco di casi al fine di decidere se un trust aveva caratteristiche *charitable* o meno.

Però l'accezione *charitable*, nella giurisprudenza inglese, è stata intesa in termini prettamente tecnici (23) e non in un modo genericamente qualificabile come benefico o di pubblico interesse.

Un contributo rilevante alla determinazione della categoria dei *charitable trust* è stato fornito da una causa della House of Lords del 1891, dove Lord Macnaghten, nel caso *Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel* (24), ha identificato le seguenti quattro categorie di *charitable purposes*: (i) il sollievo della povertà (25); (ii) la promozione dell'istruzione (26); (iii) la promozione della religione (27); (iv) qualunque altro scopo benefico per la collettività (28). L'ultimo criterio è di tipo aperto e ha creato non poche difficoltà di interpretazione da parte della giurisprudenza al fine di valutare lo *spirit and intendment* del Preambolo, ovvero se le finalità del trust oggetto di analisi nel caso specifico, erano o meno assimilabili alle prime tre categorie (29).

Note:

(17) *Morice v Bishop of Durham*, (1804) 9 Ves 399, in appello: (1805) 10 Ves 522; in questa *Rivista*, 4, pagg. 204 e 606. La traduzione del passo della sentenza è presa da P. Panico, [supra nota 12], pag. 475. Principio confermato dai giudici inglesi dopo più di un secolo, così *Bowman v Secular Society Ltd* [1917] AC 406, 441: "A trust to be valid must be for the benefit of individuals ... or must be in that class of gifts for the benefit of the public which the courts in this country recognise ad charitable in the legal as opposed to the popular sense of that term".

(18) Una diversa opinione rispetto alla nullità dei trust di scopo ovvero rispetto alla loro ammissibilità è quella di P. Baxendale - Walker, *Purpose Trust*, London, Butterworths, 1999.

(19) *Re Wood* [1949] Ch. 498, 501: "Una disposizione in trust deve avere un beneficiario (*cestui que trust*) - (A) gift on trust must have a *cestui que trust*". Nello stesso senso vedasi in *Re Astor's Settlement Trust*, [1952] Ch. 534 dove il giudice Roxburgh J. ha precisato: "*held that any non-charitable trust that did not have a cestui que trust was not just unenforceable, it was void*" così in *Goldby, Jo - Pawlowski, Mark, Trust & Trustees*, Oxford, Vol. 11, Fasc. 9, (Sep 2005): 8 - 16.

(20) In *Lord Evershed MR in Re Endacott* [1960] Ch. 232, 246 si ribadisce che: "Forse nessun principio si fonda su una maggiore autorità dell'affermazione generale secondo cui un trust, che non sia '*charitable*', per essere efficace deve avere beneficiari individuati o individuabili - *No principle perhaps has greater authority behind it than the general proposition that a trust, not being a charitable trust, in order to be effective, must have ascertained or ascertainable beneficiaries*".

(21) M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2016, pag. 165.

Note:

(22) Trattasi del seguente elenco di scopi: il sostegno degli anziani, dei poveri e degli impotenti; il mantenimento di soldati e marinai malati o mutilati, di scuole e di studenti; la riparazione di ponti, porti, rade, strade selciate, chiese, terrapieni e strade maestre; l'educazione e la formazione degli orfani; il sostegno, l'approvvigionamento o il mantenimento di istituti di correzione; il matrimonio di fanciulle povere; il supporto e l'aiuto a giovani commercianti, artigiani e persone cadute in disgrazia; il sostegno o la redenzione di prigionieri o delinquenti; l'aiuto o la concessione di facilitazioni ai poveri circa il pagamento delle imposte.

(23) Così in *Bowman v Secular Society Ltd* [1917] AC 406, [1916-17] All ER 1 e P. Panico, [supra nota 11], pag. 477.

(24) [1891] AC 521.

(25) *Briscoe v Jackson* (1887) 35 Ch. D. 460; *Re Cottam* [1955] 3 All ER 704. Inoltre, sono stati ritenuti *charitable trust* per il sollievo della povertà quelli istituiti per "letterati sfortunati", per "giovani di merito che lottano contro la povertà", per "celibi indigenti che hanno dato prova di amore per la scienza".

(26) *Re Mariette* [1915] 2 Ch. 284. Inoltre, sono stati ritenuti *charitable trust* per l'istruzione quelli istituiti "per acquistare libri per un collegio di Oxford", "per educare le figlie dei missionari" e "per promuovere gare nelle scuole".

(27) *Leahy v Attorney General for New South Wales* [1959] 2 All ER 300. Inoltre, sono stati ritenuti *charitable trust* per la promozione della religione quelli istituiti "per la distribuzione di Bibbie", "per il mantenimento di un cimitero" e "per provvedere una veste nera da indossarsi sul pulpito".

(28) *Re Working Fire Brigade Trust* [1951] All ER 454.

(29) Per una illustrazione dei tre differenti modi di approcciarsi al Preambolo da parte della giurisprudenza inglese vedasi A. Pironti, [supra nota 14], pag. 503 e note 24, 25 e 26.

La mancanza di una definizione certa dei *charitable trust* enfatizza la loro caratteristica strutturale ossia che il trustee è tenuto a destinare i beni in trust a uno scopo *charitable* e che tale scopo deve essere l'unico del trust. Questo, però, non impone che lo scopo sia necessariamente di pubblica utilità o di pubblico interesse, come inteso nel senso italiano del termine. Tantomeno la sussistenza di detto scopo è sufficiente per attribuire ad un trust la caratteristica di *charitable* (30). Infatti, tali sono soltanto le finalità stigmatizzate dalla giurisprudenza che, ad esempio, ha ritenuto non idonei trust creati per favorire l'armonia fra le nazioni e l'indipendenza dei giornali (31), trust a favore di Amnesty International (32) o contro la vivisezione (33).

Il governo inglese, stante il grande interesse economico e sociale sottostante al mondo dei trust caritatevoli, ha legiferato più volte sul tema emanando altri *Charities Act*, tra i quali ricordiamo quelli del 1958, del 1993 (34), del 2006 e del 2011.

Con il *Recreational Charities Act* del 1958, il governo inglese ha voluto superare lo stallo creatosi con alcune sentenze (35) con le quali la Corte aveva stabilito che i trust caritatevoli non erano validi se includevano "passatempi puramente ricreativi", anche se lo scopo dell'ente benefico, nel caso specifico, era migliorare l'efficienza delle forze di polizia.

Il *Charities Act* del 1993, invece, ha introdotto un obbligo di registrazione per i trust benefici e alcuni vantaggi fiscali. Inoltre, ha regolamentato in modo sistematico gli obiettivi, i poteri e le funzioni della *Charity Commission* e dell'*Attorney General*, ovvero le procedure per accedere al Tribunale anche per l'applicazione del principio *Cy-près* (36).

La Corona, quindi, esercita i diritti che in trust non di scopo appartengono ai beneficiari, tramite

l'omologazione obbligatoria e l'istituzione della figura dei *Charity Commissioners* ovvero con l'attribuzione all'*Attorney General* del potere di agire sia contro i trustee che commettono *breach of trust* che contro i terzi che si siano appropriati del patrimonio del trust.

In realtà, la *Charity Commission* era stata creata dal *Charitable Trust Act* del 1853 e, attualmente, ha cinque obiettivi e sei funzioni (come vedremo ampliate dalla riforma del 2011) che si concretizzano nella facilitazione dello sviluppo e promozione dei trust benefici e nel loro controllo. Ma, soprattutto, alla *Charity Commission* è attribuito il ruolo di determinare i *charitable purposes*.

Però, solo con il *Charities Act* del 2006 è stata introdotta una prima definizione di *charity purpose*. A tal fine la *Section 2 (1)* di detto *Act* ha previsto la contemporanea presenza di un duplice requisito: (i) uno di tipo casistico (37), ossia che il *purpose* rientri tra quelli indicati nell'elenco di cui alla *Section 2 (2)*, ed uno (ii) di tipo generale, che riconduce il *charitable purpose* nel concetto di *public benefit* (38).

Con questo sistema il legislatore inglese ha superato i limiti costituiti dal Preambolo del 1601 e ha introdotto legislativamente un elenco di casi ritenuti caritatevoli, che sono l'oggetto delle conquiste giurisprudenziali stratificatisi negli anni.

Nonostante la categorizzazione dei casi, la legge del 2006, così come aveva fatto Lord Macnaghten alcuni secoli prima, ha previsto una specie residuale (*any other*

Note:

(37) *For the purposes of the law, a charitable organization must demonstrate that it serves the public interest, and that its purpose lies entirely in the promotion of one or more of the following causes:*

- the prevention or relief of poverty;
- the advancement of education;
- the advancement of religion;
- the advancement of health or the saving of lives;
- the advancement of citizenship or community development;
- the advancement of the arts, culture, heritage or science;
- the advancement of amateur sport;
- the advancement of human rights, conflict resolution or reconciliation or the promotion of religious or racial harmony or equality and diversity;
- the advancement of environmental protection or improvement;
- the relief of those in need by reason of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage;
- the advancement of animal welfare;
- the promotion of the efficiency of the armed forces of the Crown, or of the efficiency of the police, fire and rescue services or ambulance services;
- Any other purposes under ss.4 of the 2006 act.

(38) Il concetto di *Public benefit* è stato stigmatizzato per la prima volta dalla *Court of Chancery* nel XVIII secolo con una sentenza che ha stabilito che un trust per essere qualificato come *charitable* - deve avere un *public character*. In altre parole, l'attività del trust deve essere finalizzata al *benefit of the community or an appreciability important section of the community*. Così A. Pironti, [supra nota 14], pag. 505.

Note:

(30) Così M. Lupoi, [supra nota 10], pag. 211.

(31) *Re Astor's Settlement Trust* [1952] Ch. 534.

(32) *McGovern v Attorney General* [1982] Ch. 321.

(33) *National Anti-Vivisection Society v IRC*, 1948.

(34) Implementato dal *Charities (Amendment) Act 1995*.

(35) *IRC v City of Glasgow Police Athletic Association*, [1953] 1 All ER 747 e *IRC v Baddely* [1955] A.C. 572.

(36) "Negli ordinamenti che conoscono i trust il giudice applica il principio detto *cy-près*. Probabilmente un termine anglo-normanno, corrispondente al francese 'ici-près' 'qui vicino' in forza del quale lo scopo enunciato dal disponente viene modificato in uno scopo diverso, ad esso quanto possibile vicino.". Così M. Lupoi, [supra nota 22], pagg. 167-168. Per Hopkins (2007) pag. 187, *The doctrine originated in ecclesiastical law, the name coming as a contraction of the Norman French cy pres comme possible (as close as possible), and is typically used where the original purpose of the charity has failed, and results in the trust purpose being altered to the nearest realistic alternative.*

purposes) che può prestarsi alle aperture del mutamento dei tempi.

Altro aspetto innovativo introdotto dall'Act del 2006, è stata l'eliminazione della presunzione di sussistenza del *public benefit*, di modo che per avere il riconoscimento dello *status* di *trust charitable* occorre dimostrare di ricadere direttamente o per stretta analogia in uno dei casi di cui al citato elenco (c.d. *statutory list*), ma soprattutto di avere una finalità di pubblico interesse.

Stante la mancanza di una definizione generale di pubblico interesse è la *Charity Commission* il soggetto giuridico delegato a detta verifica rispetto ad ogni singolo *trust*. I *Commissioners* poi si occupano di pubblicare le linee guida per una corretta e uniforme applicazione della nozione di pubblico interesse (39).

L'evoluzione legislativa ha portato all'emanazione del *Charities Act* del 2011. Questo, in realtà, non ha introdotto stravolgimenti al precedente del 2006, ma lo ha integrato sulla base dell'esperienza della *Charity Commission* e delle sentenze emanate nel frattempo.

Nella descrizione dei *purposes* è stata meglio specificata la norma di chiusura relativa agli *any other purposes*, con ulteriori indicazioni sulla loro qualificazione.

Modifiche sostanziali sono state inserite nella nuova *Section 5*, che ha previsto limitazioni al riconoscimento di *trust* benefici relativi a *club* sportivi e nella *Section 10*, che ha disposto limitazioni al riconoscimento di *trust* caritatevoli legati a società ecclesiastiche.

La nuova *Section 14*, invece, ha indicato in modo maggiormente dettagliato gli obiettivi che deve raggiungere la *Commission* (40) mentre la

Section 15 ha ulteriormente precisato quali sono le sue funzioni (41).

La nuova *Section 18*, poi, ha previsto l'obbligo per la *Commission* di fornire, su richiesta di qualsiasi persona interessata, copie o estratti di qualsiasi documento in suo possesso disponibile per legge.

■ Gli interventi legislativi relativi ai *charitable trust* nel modello internazionale

Questa complessità nella istituzione di *trust* di scopo benefico in Inghilterra, nei primi anni novanta, ha spinto le altre legislazioni *trust* a creare una loro via rispetto ai *charitable trust*. Queste leggi, in sostanza, hanno operato definendo il concetto di *charitable trust* e ampliando le casistiche tradizionali inglesi (42).

L'*International Trust Act* delle Cook Islands del 1984 (poi emendato diverse volte fino al 2004), anche se richiama solo le 4 categorie tradizionali

Note:

(39) Vedasi le varie guide pubblicate da questa *Commission*, l'ultima risale al 26 settembre 2014 (www.gov.uk).

(40) *The Commission has the following objectives -*

1) *The public confidence objective*

The public confidence objective is to increase public trust and confidence in charities.

2) *The public benefit objective*

The public benefit objective is to promote awareness and understanding of the operation of the public benefit requirement.

3) *The compliance objective*

The compliance objective is to promote compliance by charity trustees with their legal obligations in exercising control and management of the administration of their charities.

4) *The charitable resources objective*

The charitable resources objective is to promote the effective use of charitable resources.

5) *The accountability objective*

The accountability objective is to enhance the accountability of charities to donors, beneficiaries and the general public.

Note:

(41) (1) *The Commission has the following general functions -*

1. *Determining whether institutions are or are not charities.*

2. *Encouraging and facilitating the better administration of charities.*

3. *Identifying and investigating apparent misconduct or mismanagement in the administration of charities and taking remedial or protective action in connection with misconduct or mismanagement in the administration of charities.*

4. *Determining whether public collections certificates should be issued, and remain in force, in respect of public charitable collections.*

5. *Obtaining, evaluating and disseminating information in connection with the performance of any of the Commission's functions or meeting any of its objectives.*

6. *Giving information or advice, or making proposals, to any Minister of the Crown on matters relating to any of the Commission's functions or meeting any of its objectives.*

(2) *The Commission may, in connection with its second general function, give such advice or guidance with respect to the administration of charities as it considers appropriate.*

(3) *Any advice or guidance so given may relate to -*

(a) *charities generally,*

(b) *any class of charities, or*

(c) *any particular charity, and may take such form, and be given in such manner, as the Commission considers appropriate.*

(4) *The Commission's fifth general function includes (among other things) the maintenance of an accurate and up-to-date register of charities under sections 29 (the register) and 34 (removal of charities from register).*

(5) *The Commission's sixth general function includes (among other things) complying, so far as is reasonably practicable, with any request made by a Minister of the Crown for information or advice on any matter relating to any of its functions.*

(6) *In this section "public charitable collection" and "public collections certificate" have the same meaning as in Chapter 1 of Part 3 of the Charities Act 2006.*

(42) In realtà le modifiche introdotte con il *Charities Act* nel 2006 e poi nel 2011, hanno di fatto reso la legislazione inglese altrettanto moderna e competitiva.

inglesi, nella *Section 12 (1) (43)* prevede che comunque un trust sia considerato *charitable* se è stato istituito “sostanzialmente” per le dette quattro finalità.

L'*International Trust Law* del 1992 di Cipro (poi emendata nel 2002), alla *Section 7 (1) (44)*, dispone che un trust è considerato benefico quando ha come “scopo principale” il raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nell'elenco ivi previsto che, a sua volta, richiama le quattro categorie tradizionali inglesi.

Il *Belize Trust Act* del 1992 (vedasi anche l'edizione del 31 dicembre 2011) (45), alle quattro categorie classiche ha aggiunto le categorie della protezione dell'ambiente e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Note:

(43) 12. *Charitable and purpose trust -*

(1) Notwithstanding any rule of law to the contrary, an international trust shall be deemed to be charitable or for purposes which are charitable where it is a trust substantially for one or more of the following objects or purposes, namely:

- (a) for the relief of poverty;
- (b) for the advancement of education;
- (c) for the advancement of religion;
- (d) for other purposes beneficial to the community;

notwithstanding that the object or purposes may not be of a public nature or for the benefit of the public, but may be for the benefit of a section of the public or members of the public, or that it may also benefit privately one or more persons or objects or persons within a class of persons or is liable to be defeated whether by the exercise of a power of appointment or disposition or that the trustee has the power to defer the enjoyment of any charity or other beneficiary of the trust for any period not exceeding the term of the trust, and notwithstanding further that the trust may be discretionary or contingent upon the happening of any event. (...).

(44) 7.(1) Subject to the provisions of the Constitution of the Republic of Cyprus and notwithstanding the existence of any contrary legal provision of the law of the Republic or any other country an international trust shall be deemed to be charitable where the trust has as its main purpose the achievement of one or more of the following:

- (a) the relief of poverty;
- (b) the advancement of education;
- (c) the advancement of religion;
- (d) other purposes beneficial to the public in general. (...).

(45) 14.- (1) For the purposes of this Act, and subject to subsections (2) and (3) of this section, the following purposes shall be regarded as charitable,

- (a) the relief of poverty;
- (b) the advancement of education;
- (c) the advancement of religion;
- (d) the protection of the environment;
- (e) the advancement of human rights and fundamental freedoms;
- (f) any other purposes which are beneficial to the community.

(2) A purpose shall not be regarded as charitable unless the fulfilment of that purpose is for the benefit of the community or a substantial section of the community having regard to the type and nature of the purpose.

(3) A purpose may be regarded as charitable whether it is to be carried out in Belize or elsewhere and whether it is beneficial to the community in Belize or elsewhere.

La *Nevis International Exempt Trust Ordinance* del 1994 (46), come emendata nel 2002, al paragrafo 7, rubricato *Charitable Trust* ha previsto le stesse categorie della legge del Belize.

Il *Trust Act* 1994 di Niue, alla *Section 15*, nella definizione di *charitable purposes* (47) ha aggiunto alle quattro categorie inglesi, la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la protezione dell'ambiente, ma anche la tutela e sviluppo dello sport dilettantistico.

■ Gli interventi legislativi relativi ai charitable trust nel modello di civil law

Anche alcune nazioni appartenenti al modello civilistico hanno legiferato al fine di attrarre investimenti nel campo dei trust caritatevoli.

Il *Trust and Trustees Act* di Malta prevede all'art. 2 (1) una definizione generale di trust di scopo *charitable* molto ampia (48), che comprende la promozione dell'arte, della religione, della salute,

Note:

(46) (1) For the purposes of this Ordinance and subject to subsections (2) and (3) below, the following purposes shall be regarded as charitable.

- (a) the relief of poverty;
- (b) the advancement of education;
- (c) the advancement of religion;
- (d) the protection of the environment.
- (e) the advancement of human rights and fundamental freedoms;
- (f) any other purposes which are beneficial to the community.

(47) 15 Definition of charitable purposes

(1) For the purposes of this Act, and subject to subsections (2) and (3), the following purposes shall be regarded as charitable

- (a) The relief of poverty;
- (b) The advancement of education;
- (c) The advancement of religion;
- (d) The protection of the environment;
- (e) The advancement of human rights and fundamental freedoms;
- (f) The advancement of amateur sport;
- (g) Any other purposes which are beneficial to the community.

(2) A purpose shall not be regarded as charitable unless the fulfilment of that purpose is for the benefit of the community or a substantial section of the community having regard to the type and nature of the purpose.

(3) A purpose may be regarded as charitable whether it is to be carried out in Niue or elsewhere and whether it is beneficial to the community in Niue or elsewhere.

(48) (2) “Charitable purpose” means any charitable, social or philanthropic purpose, and without prejudice to the generality of the aforesaid, includes in particular:

- (a) the advancement of education, including physical education and sports;
- (b) the advancement of religion;
- (c) the advancement of health;
- (d) social and community advancement;
- (e) the advancement of culture, arts and national heritage;
- (f) the advancement of environmental protection and improvement, including the protection of animals;
- (g) the promotion of human rights, conflict resolution, democracy and reconciliation;
- (h) the promotion or protection of the interests of other social purpose organisations, including federations of such organisations; or
- (i) any other purpose as may be prescribed by the Minister by means of regulations made by virtue of this Act; but does not include a political purpose.

dei diritti umani e dell'ambiente; però esclude qualsiasi attività politica.

L'art. 30 (49) della *Trust Law* di Dubai del 2005, ora art. 28 nella versione del 2010, oltre alle categorie inglesi, ha previsto la protezione dell'ambiente e la tutela della salute e dell'arte (50).

L'art. 23 (51) della *Trust Funds Law* 2016 del Bahrain, che ha sostituito la legge del 2006, disciplina i *charitable trust* che promuovono il sollievo della povertà, il progresso dell'educazione o della religione, la promozione della salute, dell'arte, del patrimonio, della cultura, della scienza o dello sport, la protezione dell'ambiente o qualsiasi altro scopo di pubblica utilità.

La Legge di San Marino sul Trust (1° marzo 2010, n. 42, come modificata il 5 agosto 2019), all'art. 2, rubricato "nozione di trust", prevede esplicitamente l'istituzione di trust di scopo (52) o meglio, al 4° comma, anche trust misti per beneficiari e di scopo. Quindi non esclude i trust benefici, che come abbiamo visto sono una *species* del *genus* dei trust di scopo. L'unica limitazione disposta dalla legge, rispetto a detti trust, è quella indicata dall'art. 6, dove alla lett. f), dispone che lo scopo debba essere determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e che vi deve essere l'individuazione di un guardiano che deve avere l'obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell'atto (art. 52).

Note:

(49) 28. *Charitable trust*

(1) *A charitable trust may be created for the relief of poverty, the advancement of education or religion, the promotion of health or art, the protection of the environment, and any other purposes which are beneficial to the community. (...).*

(50) Interessanti similitudini con il trust *charitable* le si possono trovare con il Waqf islamico. Per approfondimenti si rimanda a V. Vilanueva Collao, "Il Waqf: *Charitable trust* dei modelli islamici", in questa *Rivista*, 2013, pag. 148 ss.; M. Abdullah, R. Scalia, "La nuova legge federale sul Waqf degli Emirati Arabi Uniti" (parte I), in questa *Rivista*, 2019, pag. 622 ss.

(51) 23 - *Charitable trust* -

1. *Subject to paragraph 2), a Charitable Trust may be created for the relief of poverty, the advancement of education or religion, the promotion of health, art, heritage, culture, science or sport, the protection of the environment, or any other purposes which are beneficial to the public. (...).*

(52) Art. 2 (Nozione di trust)

1. Si ha trust quando un soggetto è titolare di beni nell'interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico ai sensi della Legge.

2 - 3 (...).

4. Il medesimo atto istitutivo può istituire trust per beneficiari e trust di scopo.

La legge sui trust della Repubblica Popolare Cinese (53) (*xintuo fa*) - entrata in vigore il 1° ottobre 2002, al Capo VI rubricato *Charitable trust*, prevede l'istituzione di trust di pubblico interesse.

L'art. 60 (54) di detta legge definisce trust di pubblico interesse quello che "ha come finalità di aiutare i poveri, assistere le vittime di una calamità, dare sostegno ai disabili, promuovere lo sviluppo della formazione, delle scienze, della tecnologia e della cultura, delle arti e dello sport, sviluppare la ricerca e la tecnologia in campo medico, proteggere l'ambiente e sviluppare altre cause di pubblico interesse".

Solo per questo tipo di trust la legge prevede una previa autorizzazione e un controllo da parte di un organo amministrativo. La gestione del trust, che è vincolata alle sole attività per cui si è formata, è demandata ad un trust *controller* (*xintuo jiancharen*) che se non è individuato dall'atto costitutivo è nominato *ex officio*.

■ I trust di pubblica utilità e con scopo caritatevole nell'esperienza italiana

In Italia lo sviluppo del trust ha avuto un andamento di costante crescita in ogni ambito giuridico e della vita, ma negli ultimi anni gli operatori del diritto hanno cominciato a utilizzare il trust anche nel settore della beneficenza.

Questa possibilità è stata favorita anche dagli interventi legislativi che, in vario modo, hanno legittimato l'utilizzo di trust di pubblica utilità o caritatevoli in settori specifici dell'ordinamento. Ci riferiamo alla disciplina delle ONLUS e del Terzo settore e alla legge sul "Dopo di Noi" (55), che ha individuato proprio nel trust l'istituto giuridico "principe" per la tutela dei soggetti diversamente abili. Lasciando ai

Note:

(53) *Trust Law of the People's Republic of China (Order of the President No. 50).*

(54) *Article 60 A trust created for one of the following purposes in the interest of public welfare is a public welfare trust:*

(1) *relief for the poor;*

(2) *relief assistance to people suffering from disasters;*

(3) *helping the disabled;*

(4) *developing education, science, technology, culture, art and sports;*

(5) *developing medical and public health undertakings;*

(6) *developing undertakings for the protection of the environment and maintaining ecological environment; and*

(7) *developing other public welfare undertakings.*

(55) Legge 22 giugno 2016, n. 112. Per approfondimenti vedasi AA.VV., *Trust e dopo di noi*; Milano, 2016.

paragrafi seguenti un accenno tecnico alle citate leggi, si rileva che al momento i trust ONLUS iscritti nel registro dell'Agenzia delle entrate, che li legittima a ricevere la devoluzione del 5X1000, operano in svariati settori.

Ecco alcuni esempi.

Il trust ONLUS dedicato al Liceo Parini di Milano è volto a valorizzare alcuni beni di detto liceo tra cui la biblioteca, ovvero si propone il sostentamento e la promozione della formazione di studenti svantaggiati.

Il "Trust di Pubblico interesse (56) per i terremotati di Accumoli ed Amatrice ONLUS" ha come unici beneficiari i soggetti colpiti dal tristemente noto terremoto che ha colpito quelle terre (57).

Il "Trust per il microcredito ONLUS" (58), intende beneficiare i soggetti "bisognosi" che a causa delle loro condizioni economiche, sociali e familiari sono esclusi dal circuito del credito tradizionale.

Il "Trust per il ponte Morandi ONLUS" è volto a supportare economicamente i soggetti che hanno subito perdite nel crollo del Ponte Morandi di Genova. Detto trust è stato istituito da un'associazione culturale (l'associazione Il trust in Italia) i cui organi sociali hanno anche assunto il ruolo di Trustee (nella persona del presidente dell'associazione) e di collegio di guardiani (nelle persone dei componenti il Consiglio esecutivo) (59).

Il "Zoomarine Trust ONLUS", si propone azioni di sensibilizzazione ed educazione del pubblico, per la salvaguardia delle specie marine a rischio di estinzione e ha istituito un centro di primo soccorso per le tartarughe marine.

Il "CNMI Fashion Trust ONLUS", istituito dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, si propone di valorizzare i talenti del *Made in Italy*. L'obiettivo del Trust è di agevolare designers che operano in Italia, aiutandoli a trasformare il loro talento in *business*,

Note:

(56) A.C. Di Lauro, "Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse", in questa *Rivista*, 2011, pag. 488 ss.

(57) R. Bonfanti, in AA.VV., *Studi sul Trust*, Milano, 2018, pag. 141 ss. G. Lepore, N.D. Latrofa, "Trust ONLUS: un caso controverso", in questa *Rivista*, 2017, pag. 277 ss.

(58) L'atto di trust è pubblicato in questa *Rivista*, 2010, pag. 665 ss. Per approfondimenti vedasi A.L. Di Landro, *Trust. Viaggio nella prassi professionale tra interessi privati, fini pubblici e benefici*; Atti del Convegno di Reggio Calabria; Napoli, pag. 75 ss.

(59) L'atto di trust è pubblicato sul sito dell'Associazione Il trust in Italia.

attraverso un supporto finanziario e un programma di *tutoring* e *mentoring*.

Il "Trust *Woman Care* ONLUS" intende realizzare progetti per contrastare in modo concreto il fenomeno del femminicidio e del bullismo, anche attraverso lo sfruttamento di tecnologie innovative, utili a fornire un aiuto immediato in occasione di un episodio di violenza.

Il "Trust Franco Califano ONLUS" e il "Pino Daniele trust ONLUS" promuovono iniziative di interesse culturale in ambito musicale.

Il "Trust Famiglie Burani e Giovetti ONLUS" ha devoluto fondi al policlinico di Modena al fine di creare una nuova ala di degenza chirurgica ad alta intensità per i trapianti di fegato.

Gli ambiti di operatività, quindi, sono i più disparati.

I trust ONLUS, però, hanno un denominatore comune: la trasparenza nella gestione dei fondi che vengono controllati, a differenza di quanto accade nelle associazioni, dai guardiani, dai benefattori stessi e dagli apportatori. In questo modo i fondi destinati e raccolti dai trust vengono, con certezza assoluta, devoluti direttamente alle attività benefiche, di volta in volta individuate. Inoltre, i fondi in trust sono segregati e tutelati rispetto alle vicende dei trustee e degli apportatori in buona fede.

■ Dal trust ONLUS al trust ente del Terzo settore

Dall'elencazione fatta innanzi è chiaro che, oramai, in Italia anche il trust rientra a pieno titolo tra i soggetti iscrivibili nell'anagrafe ONLUS, in quanto ritenuti "altri enti di carattere privato", appartenenti alla categoria residuale integrativa dei soggetti giuridici richiamati dall'art. 10, del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 che definisce le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ossia le associazioni e le fondazioni, i comitati e le cooperative sociali.

Il beneplacito definitivo al riconoscimento dei trust come soggetti ONLUS (60), però, si è avuto

Nota:

(60) Per approfondimenti sull'Agenzia per il Terzo settore e il riconoscimento dei trust ONLUS vedasi: A. Santuari, "Il trust può ottenere la qualifica di ONLUS", in questa *Rivista*, 2011, pag. 616 ss.; M. Molinari, "Il Trust ONLUS: vince ancora la prassi virtuosa dei trust interni", in questa *Rivista*, 2012, pag. 21 ss.; C. Marrazzo, "L'esenzione dall'imposta sulle successioni per i trust e l'iscrizione all'Anagrafe ONLUS", in questa *Rivista*, 2019, pag. 495 ss.

solo con l'Atto di indirizzo dell'Agenzia per il Terzo settore (61) del 25 maggio 2011.

Successivamente, il mondo del non profit è stato completamente riformato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore o C.T.S.). Detto codice ha riscritto le regole fiscali e civilistiche per gli enti *non profit*.

Per quel che riguarda questa analisi, si rileva che con la riforma del Terzo settore scompaiono le ONLUS, mentre l'art. 4 del C.T.S. definisce quali sono gli enti del Terzo settore (ETS), facendo rientrare in detta definizione: "... le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

L'art. 4 in parola, oltre ad indicare quali soggetti giuridici possono essere considerati enti del Terzo settore, precisa che verrà istituito un registro apposito (RUNTS) nel quale questi soggetti verranno iscritti. Detto registro riporterà alcune informazioni di base degli enti iscritti, in modo tale da garantirne la trasparenza e consentire a chiunque di sapere se una determinata organizzazione ha specifiche caratteristiche, anche legate alle agevolazioni fiscali (così come avviene per i trust *charitable* inglesi o di San Marino).

Come abbiamo visto i trust dal 2011 operano a pieno titolo tra gli enti benefici con la qualifica di ONLUS, svolgendo attività caritatevoli e di utilità sociale rilevanti e operando in modo trasparente, efficiente e adeguato ai casi specifici.

Nota:

(61) L'Agenzia per il Terzo settore (*ex* Agenzia per le ONLUS) è stata soppressa nel 2012 (a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8, comma 23), convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012) e le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Agenzia per il Terzo settore ha operato per garantire la corretta osservanza delle disposizioni legislative in materia di Terzo settore.

Dalla semplice lettura dell'art. 4 innanzi riportato, però, non emerge l'istituto del trust. Ci si chiede allora se i trust rientrano o meno tra gli enti del Terzo settore. Una risposta può venire dall'analisi storica e sistematica della legge in parola, ossia dai lavori parlamentari.

A tal proposito si rileva che la VI Commissione permanente del Senato, il 14 giugno 2017 nello schema di osservazioni da proporre al Governo, si è così espressa in merito alla mancata inclusione dei trust tra gli enti del terzo settore: "La Commissione Finanze e tesoro esaminato il provvedimento in titolo, esprime osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito, in considerazione della possibilità per i trust non commerciali di acquisire la qualifica di ONLUS, a valutare l'inserimento all'art. 4, comma 1, del trust nell'elenco degli enti del Terzo settore. Invita di conseguenza a valutare l'integrazione del Titolo V, Capo III, con specifiche disposizioni volte alla definizione dei trust del Terzo settore quali enti privati costituiti senza fini di lucro per il perseguimento in via esclusiva o principale di una o più delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5...". Inoltre, il 22 giugno 2017, prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 117/2017 definitivo, la VI Commissione Permanente (Bilancio, tesoro, programmazione) presso la Camera dei deputati ha proposto le seguenti modifiche al testo di legge in discussione: "a) con riferimento all'art. 4, comma 1 dello schema di decreto, si rileva la necessità di prevedere l'inserimento della formula già utilizzata all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 per le ONLUS, al fine di consentire ai Trust (costituiti in forma di ONLUS), ove rispondano ai requisiti introdotti dallo schema in esame, di iscriversi nel Registro unico. In considerazione di quanto sopra si rileva come nella richiamata norma occorra sostituire le parole: 'ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione' con le parole: 'le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti'".

È chiaro, quindi, che il legislatore ha seguito le indicazioni delle citate Commissioni (62) e ha

Nota:

(62) In tal senso anche M. Manfredonia - G. Sepio: "Le parole del *non profit*/Trust del terzo settore senza distribuzione di utili", in *Il Sole - 24 Ore* del 6 giugno 2018. Per detti autori: "L'impressione è che il legislatore si sia ispirato al decreto ONLUS proprio per consentire ai trust l'accesso al nuovo Registro (si vedano, sul punto, i rilievi della Commissione Finanze della Camera nella seduta del 22 maggio 2017)".

modificato il testo di legge successivamente approvato, in modo tale da ricomprendere i trust tra gli enti del Terzo settore (63).

È solare allora che i trust si candidano a pieno titolo per svolgere attività di beneficenza e di utilità sociale, anche attraverso la raccolta fondi (64) e come enti del Terzo settore.

Occorre allora capire se i trust che vorranno operare in detto ambito, così come imposto agli altri soggetti ed enti, dovranno adeguarsi ad alcune precise disposizioni previste dalla legge.

Di certo i trust dovranno adeguarsi all'obbligo di inserire, accanto alla loro denominazione, l'acronimo ETS (art. 12 C.T.S.).

Per quanto riguarda il resto delle variazioni, la dottrina ha cominciato a descrivere quali dovrebbero essere le modifiche adeguatrici degli atti di trust (65).

Un aspetto rilevante sembra essere quello dello scopo del trust che dovrà prevedere l'obbligo di esercitare, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, un'attività di interesse generale in uno dei settori elencati nell'art. 5 del C.T.S. A queste attività potranno aggiungersene altre diverse, ma solo di carattere secondario e strumentali alle prime (art. 6 C.T.S.).

L'atto di trust, poi, dovrà prevedere il divieto per il trustee di distribuire utili o avanzi di gestione, i quali dovranno essere tutti impiegati per lo svolgimento dell'attività istituzionale (art. 8 C.T.S.). Il patrimonio, alla scadenza del trust o in caso di scioglimento anticipato, dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere dell'Ufficio del registro unico (art. 9 del C.T.S.).

Il Trustee, oltre al rendiconto, dovrà redigere il bilancio annuale di esercizio, in forma ordinaria o abbreviata (art. 13 C.T.S.) a seconda del patrimonio del trust, nonché, se i ricavi superano un milione di euro, il bilancio sociale con le informazioni sulla missione dell'ente (art. 14 C.T.S.).

Secondo i commenti richiamati innanzi, anche il Libro degli eventi dovrà essere adeguato alle disposizioni dell'art. 15 del C.T.S. Quanto alla struttura

interna del trust, bisognerà adeguarsi alle norme del C.T.S. che disciplinano l'amministrazione e il controllo degli enti del Terzo settore (art. 30 C.T.S.). Il trust, quindi, secondo le citate indicazioni dottrinali, dovrà dotarsi di un organo di controllo e al superamento di certi limiti patrimoniali, anche di un revisore legale (art. 31 C.T.S.).

In realtà, se si analizza compiutamente la legge si può notare che paradossalmente, con quello che sembra un gioco di specchi, il Codice del Terzo settore ha introdotto alcuni obblighi di controllo e trasparenza nelle società, fondazioni, associazioni ed enti in genere che sono tipici proprio dei trust. Ci si riferisce agli artt. 5, 6, 8, 13, 14, 15 e 30 del C.T.S.

Infatti, nei trust di scopo *charitable*, le leggi straniere esaminate nei paragrafi precedenti prevedono che lo scopo rientri esclusivamente o in modo prevalente tra quelli con oggetto di beneficenza, che poi viene declinata i modi diversi. Quindi, quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del C.T.S. per i trust, in realtà, è già normalmente un obbligo.

Nei trust in genere, ma in particolare per quelli benefici, non è possibile che il trustee o il guardiano operino in conflitto di interessi, essendo ciò vietato non solo dalle leggi regolatrici, ma anche dalla copiosa giurisprudenza sul tema (66). Inoltre, una destinazione diversa del patrimonio da quanto indicato nello scopo è di fatto impossibile e costituirebbe una grave violazione (67) che renderebbe personalmente responsabile il trustee, il quale subirebbe anche ripercussioni personali di carattere penale. Anche le disposizioni di cui all'art. 8 del C.T.S. per i trust, in realtà, sembrano superflue.

Per quanto riguarda le scritture contabili e il bilancio, i trust sono considerati dal legislatore tributario come enti non commerciali o commerciali, a seconda delle attività che svolgono e, quindi, sono tenuti alla redazione delle dovute scritture previste per legge, in uno con le eventuali dichiarazioni dei redditi. Inoltre, i trust hanno anche l'obbligo di redigere il bilancio e il

Note:

(63) Vedasi anche: L. De Angelis, "Trust di scopo iscrivibili al RUNTS", in Eutekne.info del 29 maggio 2019.

(64) La riforma ha introdotto anche ulteriori interessanti novità come la definizione di raccolta fondi che permetterà tale attività in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore.

(65) M. Manfredonia - G. Sepio, [supra nota 62].

Note:

(66) Murad v Al Saraj [2006] 2 FRL, 422, in questa Rivista, 2007, pag. 71; FHR European Ventures LLP and others v Cedar Capital Partners LLC [2014] UKSC 45, [2014] 3WLR 535, in questa Rivista, 2015, pag. 95; HSBC (UK) Limited v Secretary of Justice (2001) 3 ITLR 763, in questa Rivista, 2002, pag. 463, (Hong Kong); Tito v Waddell, (no 2), 1977, 1 All ER 442; Re Sykes, 1909, 2 Ch. 241.

(67) Sarebbe una vera e propria *Breach of trust: An act (or a failure to act) by a trustee that is not authorised either by the trust document or by law.*

rendiconto (68). Quest'ultimo contiene svariate notizie sulla vita del trust, sia di tipo tecnico che di carattere generale. Il rendiconto del trust, a differenza dei bilanci che richiedono competenze tecniche per la loro comprensione, si caratterizza per la sua chiarezza in quanto deve essere facilmente intellegibile da chiunque. Le previsioni dell'art. 13 del C.T.S., quindi, rappresentano un *minus* rispetto agli obblighi già normalmente gravanti sul trustee.

In merito al bilancio sociale, previsto dall'art. 14 del C.T.S., che deve essere pubblicato sul sito *internet* dell'ente e deve essere depositato presso il RUNTS, si può osservare che si tratta proprio del modo di operare dei trust, soprattutto se regolati dalla legge di San Marino (vedasi ad es. i trust ONLUS per i terremotati di Accumoli e Amatrice e il Trust per il Ponte Morandi). In detti trust, la legge regolatrice prevede l'obbligo di deposito del rendiconto nel registro obbligatorio dei trust (69). Deposito che viene effettuato da

Note:

(68) Legge sul trust di San Marino n. 42 del 1° marzo 2010 all'art. 26 prevede che: "1. Il trustee tiene una contabilità ordinata e completa dei fatti che interessano il fondo in trust. (...) 3. Il trustee redige annualmente e trascrive nel Libro degli eventi entro il 31 marzo dell'anno successivo:

- a) il bilancio del trust;
 - b) l'inventario del fondo in trust;
 - c) una relazione contenente il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza e della composizione del fondo in trust. (...)"
- (69) Un registro nel quale iscrivere i trust è già da tempo previsto nella legge sul trust di San Marino n. 42 del 1° marzo 2010 (Art. 8). In questo registro poi viene depositato l'attesto del trust (art. 7):
1. Entro quindici giorni dalla data della istituzione del trust, il trustee residente o l'agente residente sulla base delle informazioni fornitegli dal trustee non residente redigono un attestato contenente:
 - a) la denominazione del trust scelta dal disponente o, in sua mancanza, dal trustee;
 - b) l'indicazione della sua revocabilità o irrevocabilità;
 - c) l'indicazione del trustee e le eventuali limitazioni dei suoi poteri;
 - d) l'indicazione del guardiano, ove previsto, e la natura dei suoi poteri;
 - e) l'indicazione del disponente;
 - f) nei trust per beneficiari o anche per beneficiari l'indicazione dei beneficiari con diritti attuali sul fondo in trust, ove esistenti, ovvero, qualora l'atto istitutivo lo preveda, l'indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno; (lett. f) modificata dall'art. 3 della Legge n. 123/2019);
 - g) la data dell'atto istitutivo e la durata del trust, se prevista nell'atto istitutivo;
 - h) la legge regolatrice del trust;
 - i) una delle seguenti indicazioni:
 - i) "è un atto istitutivo di trust per beneficiari";
 - ii) "è un atto istitutivo di trust di scopo";
 - iii) "è un atto istitutivo di trust per beneficiari e di trust di scopo";
 - j) la descrizione dello scopo del trust qualora si tratti di un trust di scopo;
 - k) l'indicazione dell'agente residente, ove previsto.
 2. È comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000,00= (tremila/00) euro ad un massimo di 15.000,00= (quindicimila/00) euro al trustee residente o all'agente residente che non abbia provveduto a redigere l'attestato del trust entro i termini previsti al comma 1.

un soggetto terzo, che è l'Agente residente in San Marino, entro termini ben precisi e a fronte di sanzioni importanti. Poi, per assicurare trasparenza ai trust, nei casi reali innanzi menzionati, il rendiconto, in uno con gli estratti conto bancari, viene pubblicato sul sito *internet* dei trust; garantendo così agli apportatori (70) la massima trasparenza sull'incasso delle somme raccolte e sul loro utilizzo. Anche in questo caso sembra proprio che la legge del Terzo settore si sia ispirata alle leggi e alle prassi dei trust interni.

In merito ai libri sociali obbligatori, previsti dall'art. 15 C.T.S. che dispongono la tenuta (a) del libro degli associati aderenti; (b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e (c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, possiamo rilevare che è chiaro che i trust siano già adeguati a dette incombenze. Infatti, è uso nei trust interni dotarsi del "libro degli eventi", numerato in ogni pagina e vidimato da un notaio, nel quale il trustee annota tutti gli eventi della vita del trust e la descrizione e valorizzazione dei beni in trust, oltre che il rendiconto e il bilancio. Nei trust di scopo benefico il "libro degli eventi" viene utilizzato per annotare anche gli apportatori e le donazioni ricevute ovvero ogni spesa e attribuzione fatta dal trustee.

La Legge n. 42/2010 sul Trust di San Marino prevede l'istituzione di detto libro come necessario e dispone che, debitamente numerato e vidimato, debba essere istituito, aggiornato e custodito dal trustee che avrà l'obbligo di esibirlo al guardiano, all'autorità Giudiziaria e alle Autorità di vigilanza. In questo libro il trustee dovrà riportare ogni informazione relativa alla vita del trust, ovvero gli eventi riguardanti i beneficiari e lo scopo, la descrizione dei beni in trust, le attribuzioni fatte, gli atti di delega, i procedimenti nei quali il trustee sia parte, le variazioni dell'ufficio di trustee e guardiano e l'esercizio dei poteri relativi all'individuazione dei beneficiari e alla attribuzione di diritti determinati. Nella prassi interna, poi, i trust si dotano anche del libro delle adunanze dell'eventuale collegio dei guardiani e se esistenti del

Nota:

(70) Gli apportatori in un trust benefico sono coloro che donano il denaro o i beni destinati allo scopo oggetto del trust.

collegio dei beneficiari. È chiaro, quindi, il parallelismo con gli obblighi di cui all'art. 15 del C.T.S., posto che il "libro degli eventi" del trustee risponde perfettamente alle esigenze di detto articolo. Infatti, gli "associati aderenti" previsti dalla lett. a) dell'art. 15 del C.T.S. possono essere paragonati agli apportatori del trust; soggetti la cui identità viene già da sempre necessariamente riportata nel "libro degli eventi" e nel rendiconto del trust, in uno con l'indicazione degli apporti effettuati. Le adunanze e le deliberazioni delle assemblee previste dalla lett. b) non appartengono al mondo dei trust in quanto non si tratta di società, mentre le adunanze e le deliberazioni dell'organo di amministrazione o di controllo previste dalla lett. c), equivalgono alle adunanze del collegio dei trustee e del collegio dei guardiani, che già per prassi e per disposizioni di legge vengono annotate nel libro degli eventi.

Una considerazione finale risulta necessaria rispetto all'obbligo previsto dall'art. 30 del C.T.S. che dispone la nomina di un organo di controllo. Questo vincolo scatta qualora, per due esercizi consecutivi, vengano superati alcuni limiti legati all'attivo patrimoniale (110.000,00 euro), ai ricavi, alle rendite e ai proventi (oltre 220.000,00 euro) o ai dipendenti (5 unità). In realtà, come abbiamo avuto modo di vedere dall'analisi delle leggi regolatrici, nei trust *charitable* vi è sempre l'obbligo della nomina di un guardiano che ha, sostanzialmente, anche gli stessi doveri e poteri previsti dall'art. 30 in analisi. Di solito, nella prassi dei trust, l'ufficio di guardiano viene assunto da un professionista iscritto in un albo professionale. È evidente la stretta analogia con l'art. 30, che a sua volta, dispone

che l'organo di controllo, dovrà obbligatoriamente rientrare tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.c.

Anche questo articolo conferma, ancora una volta, che le disposizioni del C.T.S. sono simili alle leggi sui trust e alla prassi consolidata di gestione dei trust benefici, e che sono proprio questi ultimi gli Strumenti giuridici che possono recepire al meglio la riforma del Terzo settore, senza eccessivi sconvolgimenti di mentalità operativa, giuridici e di organizzazione.

■ Conclusioni

Dall'analisi condotta è emerso che il settore della filantropia muove importanti interessi e ingenti risorse economiche che, per poter raggiungere al meglio gli scopi altruistici prefissati dai vari benefattori, necessitano di leggi chiare e professionalità adeguate.

Molti Paesi che dispongono di leggi interne sul trust, sia di *common law* che di *civil law*, hanno risposto a dette necessità attraverso l'utilizzo dello strumento del *charitable trust* che, con diverse sfaccettature e peculiarità, si è via via adeguato alle varie istanze provenienti dai diversi protagonisti del settore.

Anche in Italia, la beneficenza e la filantropia stanno assumendo dimensioni molto importanti, in termini di interessi generali ed economici e si prevedono ulteriori sviluppi. Il legislatore italiano ha risposto a dette esigenze con la nuova legge sul Terzo settore che, in modo inconsapevole, "strizza l'occhio" al mondo dei trust e li rende di fatto gli strumenti giuridici più naturali e adeguati al fine di fornire soluzioni chiare, trasparenti, efficaci ed efficienti, in casi di raccolta fondi, nella gestione di opere benefiche e nella realizzazione di progetti benefici.